



**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER IL PIEMONTE**

Decreto N. 146 del 28/09/2017

Esercizio finanziario 2017

OGGETTO: “Decreto di proroga tecnica del contratto servizio di telefonia fissa per il periodo dal 01/10/2017 al 14/09/2018 per il funzionamento della sede - Società Telecom Italia S.p.A. – ODA n. 222271 CIG n. Z8B02E88E7”.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

VISTO il D.Lgs. 30/03/2001, n. 165 (norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), per quanto di competenza;

PRESO ATTO dell’Ordine di Servizio n. 9/2017 del 12/09/2017 a cura del segretario Generale del T.A.R. per il Piemonte;

VISTA la Legge 06/12/1971, n. 1074 e successive modificazioni d’istituzione dei Tribunali Amministrativi regionali;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio di Stato 06/02/2012, recante il “Regolamento per l’esercizio dell’autonomia finanziaria da parte della Giustizia Amministrativa”, come modificato con Decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 46 del 12/09/2012;

VISTA la legge 31/12/2009, n. 196, recante “Legge di contabilità e finanza pubblica”;

ATTESO che con nota protocollo n. 5437 in data 10/04/2017 del Segretario delegato per i Tribunali Amministrativi Regionali sono stati assegnati i fondi per le esigenze ordinarie di questo Tribunale, deliberati dal CPGA in data 24/03/2017;

VISTA la direttiva del Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa n. 3 del 19/06/2017, ad oggetto: “Direttiva per l’acquisizione di beni, servizi e lavori di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria (art. 36 D.lgs. 50/2016 come modificato dall’art.25 del D.lgs. 19 aprile 2017, n. 56);

VISTO l’articolo 1, comma 1 della legge 07/08/2012, n. 135, che dispone la nullità dei contratti stipulati in violazione all’art. 26, comma 3 della legge 23/12/1999, n. 488 nonché dei contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A.;

RITENUTO di dover provvedere all’acquisizione del servizio di telefonia fissa per il funzionamento della sede;

VISTA la convenzione stipulata tra Consip S.p.A. e Telecom Italia S.p.A. avente ad oggetto “Telefonia fissa e connettività IP 4”;

PRESO ATTO della prossima scadenza, in data 30/09/2017, della proroga del contratto stipulato a seguito dell'adesione alla convenzione Consip "Telefonia fissa e connettività IP 4" Telecom per la fornitura di servizi di telefonia tradizionale di cui all'ordine di acquisto n. 222271 del 21/12/2011, CIG n. Z8B02E88E7, relativamente alle linee in uso a questo Tribunale, statuita con Decreto n.117 del 01/09/2016;

VISTO l'art. 1 commi 7 e 8 del decreto legge 06/07/2012, n. 95 convertito in Legge 7 agosto 2012, n. 135 che stabiliscono "*7. Fermo restando quanto previsto all'articolo 1, commi 449 e 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 2, comma 574, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, quale misura di coordinamento della finanza pubblica, le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, a totale partecipazione pubblica diretta o indiretta, relativamente alle seguenti categorie merceologiche: energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra-rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile, sono tenute ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni o gli accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali di riferimento costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ovvero ad esperire proprie autonome procedure nel rispetto della normativa vigente, utilizzando i sistemi telematici di negoziazione sul mercato elettronico e sul sistema dinamico di acquisizione messi a disposizione dai soggetti sopra indicati... È fatta salva la possibilità di procedere ad affidamenti, nelle indicate categorie merceologiche, anche al di fuori delle predette modalità, a condizione che gli stessi conseguano ad approvvigionamenti da altre centrali di committenza o a procedure di evidenza pubblica, e prevedano corrispettivi inferiori a quelli indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali. In tali casi i contratti dovranno comunque essere sottoposti a condizione risolutiva con possibilità per il contraente di adeguamento ai predetti corrispettivi nel caso di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip e delle centrali di committenza regionali che prevedano condizioni di maggior vantaggio economico. La mancata osservanza delle disposizioni del presente comma rileva ai fini della responsabilità disciplinare e per danno erariale.* 8. I contratti stipulati in violazione del precedente comma 7 sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa; ai fini della determinazione del danno erariale si tiene anche conto della differenza tra il prezzo, ove indicato, degli strumenti di acquisto di cui al precedente comma 7 e quello indicato nel contratto."

PRESO ATTO che sulla piattaforma "Acquisti in rete P.A."

- "...è stata aggiudicata la Convenzione Telefonia fissa 5, che sarà attivata presumibilmente entro maggio 2017." (comunicazione del 27.03.2017);
- a seguito di ricorso al Tribunale Amministrativo "Le operazioni funzionali all'attivazione della Convenzione e dell'Accordo quadro sono quindi, al momento sospese...." e che "Ogni ulteriore informazione sarà pubblicata tempestivamente" (comunicazione del 03.05.2017) ;
- "...il Tribunale Amministrativo ha fissato l'udienza per il prossimo mese di Ottobre." (comunicazione del 28/06/2017);

RITENUTO pertanto necessario attendere nuove disposizioni in merito da parte di Consip S.p.A. per la stipula di un nuovo contratto di somministrazione e, medio tempore, assicurare il regolare svolgimento del servizio in argomento, per economicità del procedimento, mediante ulteriore proroga, ove assentito dall'operatore telefonico, del contratto sopra indicato;

PRECISATO che la convenzione iniziale prevedeva la possibilità di continuazione del contratto e che quindi, in assenza di una nuova convenzione al riguardo, la prosecuzione in argomento può essere consentita dall'operatore telefonico;

RICHIAMATI:

- l'ordine diretto di acquisto (Oda-MEPA) n. 222271 del 21/12/2011, relativo alla fornitura del servizio di telefonia fissa a Telecom Italia S.p.A. appaltatrice individuata all'interno della citata convenzione Consip S.p.A.;
- il decreto n. 120 del 28/07/2015 con cui si è prorogato di un anno e cioè sino al 16/09/2016 il contratto in essere con Telecom Italia S.p.A., in ragione della circostanza che Consip S.p.A. non aveva ancora stipulato una nuova convenzione;
- il decreto n.117 del 01/09/2016 con cui si è prorogato al 15/03/2017 il contratto in essere con Telecom Italia S.p.A., in ragione della circostanza che Consip S.p.A. non aveva ancora stipulato una nuova convenzione;
- il decreto n.6 del 08/03/2017 con cui si è prorogato al 30/06/2017 il contratto in essere con la società Telecom Italia s.p.a., in ragione della circostanza che Consip S.p.A. non aveva ancora stipulato una nuova convenzione;
- il decreto n.95 del 20/06/2017 con cui si è prorogato al 30/09/2017 il contratto in essere con la società Telecom Italia s.p.a., in attesa dell'operatività della nuova convenzione;

VISTO il Codice Identificativo Gara (CIG) n. Z8B02E88E7, acquisito;

VISTA la nota della Telecom S.p.A. in data 4/9/2017 con cui comunicava la disponibilità a garantire il servizio alle stesse condizioni di cui alla precedente convenzione, e in attesa della nuova convenzione Consip;

RITENUTO di dare prosecuzione al contratto in essere, fissando la nuova scadenza del contratto al 15/09/2018, ferme restando tutte le clausole convenzionali pattuite e riservandosi la facoltà di recedere anticipatamente, con preavviso di giorni 30, anche onde garantire l'adesione a nuova convenzione Consip più conveniente, al fine di mantenere il servizio, indispensabile al funzionamento della struttura;

PRECISATO che le spese inerenti detta fornitura saranno imputate al capitolo di spesa n. 2288 "Spese per il pagamento dei canoni acqua, luce, energia elettrica, gas e telefoni, conversazioni telefoniche, nonché per riscaldamento e condizionamento d'aria dei locali" relativamente al "piano di gestione 17", a seguito della definitiva assegnazione dei budget di spesa per l'esercizio in corso e per il successivo esercizio 2018;

ATTESO che s'impegnerà la spesa contestualmente alla liquidazione della stessa (liquidazione a impegno contemporaneo), come da specifiche direttive stabilite dal Segretariato generale della Giustizia Amministrativa per la tipologia di spesa in esame;

RITENUTO opportuno riservarsi, a seguito effettiva fruizione del servizio in oggetto e ricevimento di regolare fattura, di liquidare la spesa e autorizzarne il relativo pagamento;

PROPONE, per quanto sopra premesso, di

DECRETARE

Per le causali espresse in premessa, che qui si intendono riportate e trascritte;

- Di procrastinare, con l'assenso dell'operatore telefonico, il contratto in essere con Telecom Italia S.p.A. per la fornitura del servizio telefonico, O.D.A. n. 222271 del 21/12/2011 (CIG Z8B02E88E7), già avente scadenza al 30/09/2017, per ulteriore periodo con ciò fissando la nuova scadenza del contratto al 15/09/2018, ferme restando tutte

le clausole convenzionali pattuite e riservandosi la facoltà di recedere anticipatamente, con preavviso di giorni 30, al fine di mantenere il servizio, indispensabile al funzionamento della struttura ;

- Di dare atto che il servizio, sarà regolato dalle condizioni indicate nel contratto stipulato tramite la piattaforma elettronica di pertinenza del M.E.F., “Acquisti in rete PA”.
- Di riservarsi di impegnare conseguentemente la spesa al capitolo n. 2288 “Spese per il pagamento dei canoni acqua, luce, energia elettrica, gas e telefoni, conversazioni telefoniche, nonché per riscaldamento e condizionamento d’aria dei locali” “piano di gestione 17” dello stato di previsione della spesa del bilancio preventivo del Consiglio di Stato e Tribunali Amministrativi Regionali, esercizi finanziari 2017 – 2018;
- Di trasmettere il presente provvedimento all’Ufficio centrale di Bilancio e Ragioneria, per il seguito di competenza;
- Di pubblicare il presente atto nell’apposita sezione ”Amministrazione trasparente” sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, ai sensi del D.lgs 33/2013 e s.m.i. e del D.lgs 50/2016 e s. m. ed i.;
- Di comunicare la prosecuzione del contratto per la fornitura in questione alla Società interessata.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Guido Francesco Ottavio ROBERTO

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTA la sopra estesa proposta di decreto, ritenuta meritevole di condivisione;

ACCERTATA la propria competenza ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 4, 5 e 17 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche);

DATO ATTO di non trovarsi in alcuna delle cause di incompatibilità e/o conflitto di interessi nell’adozione del presente atto, ai sensi delle vigenti previsioni normative;

DECRETA

Per le motivazioni di cui in premessa, che qui s’intendono riportate e trascritte:

di approvare e far propria la proposta di determina sopra riportata e che qui si intende integralmente trascritta.



IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Nadia PALMA